CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 91/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 6 luglio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 24 del 29 giugno 2026 e la successiva ordinanza di integrazione n. 25 del 2 luglio 2026, con le quali la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, consentendo il collegamento da remoto, attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura Alesiani;

PREMESSO IN FATTO

Con comunicazione dell'11 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 3928 in pari data, avente ad oggetto "*Invio delibera consiliare adesione al Consorzio GAL Valli del Canavese*", il **Comune di IVREA (TO)** trasmetteva, in allegato, il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 18 settembre 2023, con cui il suddetto Organo decideva di:

(…)

"***DI ADERIRE*** *al partenariato del GAL "VALLI DEL CANAVESE", Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Rivara (TO), Corso Ogliani, 9 e sede operativa in Rivara (TO), Via Circonvallazione 9;*

DI AUTORIZZARE *espressamente l'acquisto di una quota di capitale sociale, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) del GAL "VALLI DEL CANAVESE", con conseguente aumento del capitale sociale;*

DI DARE MANDATO *al Sindaco di compiere tutti gli atti consequenziali necessari per l'acquisizione della quota di capitale sociale e per l'adesione della Città di Ivrea al GAL Valli del Canavese;*

DI DARE MANDATO *al Responsabile del Servizio Finanziario per l'impegno di spesa conseguente ed il versamento della quota di acquisto del capitale sociale del GAL;*

DI DARE MANDATO *al GAL Valli del Canavese di presentare la candidatura a valere sul bando per la selezione delle ''Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo'' (SSL) elaborate dai ''Gruppi di azione locale'' (GAL) - Intervento SRG06, Piano Strategico*

Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027, di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023, nei tempi e nelle modalità previste dalle disposizioni in esso contenute" (…).

In particolare, nella deliberazione in esame veniva illustrato in premessa che:

- il Gruppo di Azione Locale GAL "VALLI DEL CANAVESE" è una società consortile a responsabilità limitata di tipo misto pubblico-privata (a maggioranza pubblica), con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad euro 76.100,00;

- i Gruppi di azione locale (c.d. GAL) sono raggruppamenti di soggetti pubblici e privati sorti nell'ambito della programmazione negoziata LEADER promossa dall'Unione Europea e sono chiamati a formulare la propria strategia di sviluppo locale;

- che le strategie di sviluppo locale (SSL) sono gli strumenti attraverso cui i GAL sostengono lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento e la realizzazione di progetti di cooperazione per favorire il miglioramento della competitività agricola e forestale, dell'ambiente e dello spazio rurale e della qualità della vita nelle aree rurali;

- la Città di Ivrea è stata coinvolta nell'attività di animazione per la progettazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL VALLI DEL CANAVESE;

- tutti i Comuni inclusi nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL VALLI DEL CANAVESE devono aderire alla compagine societaria in forma singola o associata per poter usufruire delle opportunità offerte dall'azione del GAL VALLI DEL CANAVESE sul territorio di riferimento;

- la Città di Ivrea ha inteso per le predette ragioni aderire alla compagine societaria del GAL VALLI DEL CANAVESE, acquisendo, al fine di perfezionare l'adesione al partenariato del GAL, una quota di capitale sociale pari ad euro 1.000,00, con conseguente aumento del capitale sociale.

Occorre, inoltre, evidenziare che la deliberazione in esame, n. 71 del 18 settembre 2023, tuttavia, non è mai stata inviata a questa Sezione tempestivamente per il controllo di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della Legge n. 118/2022; soltanto in data 11 maggio u.s., a distanza di quasi tre anni, la stessa è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo competente.

Peraltro, a seguito di verifiche effettuate dagli Uffici della Sezione attraverso visura acquisita tramite estrazione dal registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è risultato che il Comune di Ivrea è già socio del GAL "VALLI DEL CANAVESE", Società Consortile a responsabilità limitata; conseguentemente si deve, altresì, evidenziare come l'Ente, una volta adottata la deliberazione in questione, abbia omesso di trasmetterla tempestivamente alla Sezione regionale competente per il

controllo in parola e abbia, quindi, proceduto all'acquisizione della partecipazione al GAL "VALLI DEL CANAVESE" in assenza del pronunciamento della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone che: «*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Il successivo comma 4 consente poi all'Amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*", e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

In argomento, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno chiarito con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, come, nonostante la pronuncia sia qualificata con il *nomen juris* di "*parere*", il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 "*postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Ne consegue che la deliberazione inoltrata dal Comune di Ivrea, comportando l'acquisto *ex novo*, di una partecipazione in società consortile, sarebbe rientrata nel perimetro di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP; e ciò anche nel caso – come quello in esame - di partecipazione in Gruppi di azione locale costituiti in forma societaria, come dimostra un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (fra cui anche quella della Sezione scrivente), poi confermato da una pronuncia in sede nomofilattica delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

In particolare, secondo tale orientamento giurisprudenziale, la fattispecie dell'adesione ad un GAL costituito in forma societaria non può ritenersi *tout court* al di fuori dal controllo

della Corte dei conti; e ciò in quanto le fonti normative europee di riferimento si limitano a stabilire alcune caratteristiche dei GAL, senza tuttavia imporre allo scopo il ricorso allo strumento societario: in base a tale impostazione, infatti, la disposizione di cui all'art. 4, c. 6, Tusp opera come riconoscimento legislativo espresso della *facoltà* per le amministrazioni di fare ricorso allo strumento societario per la costituzione dei GAL, attenuando l'onere motivazionale dell'atto deliberativo sotto il profilo della compatibilità dell'attività specifica con il quadro regolamentare del Tusp, senza però esentare l'amministrazione dal rispettare gli ulteriori requisiti motivazionali e procedurali, ivi inclusa la necessità di richiedere la pronuncia della Corte dei conti.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con una pronuncia in sede nomofilattica, hanno, poi, confermato tale orientamento, ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 4, c. 6, Tusp di costituzione di Gal in forma societaria sia ascrivibile al modello di intervento legislativo con cui viene riconosciuta la *facoltà* generale per gli enti pubblici di detenere partecipazioni in determinati ambiti settoriali, senza tuttavia spingersi a disciplinare o imporre specifiche operazioni societarie; tale disposizione, infatti, stabilisce che "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (Ce) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del regolamento (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (Ce) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*", ma, a parere dell'Organo di nomofilachia contabile, né il citato c. 6 né gli articoli dei regolamenti europei ivi richiamati appaiono richiedere o autorizzare direttamente il ricorso al modello societario per l'operazione in questione, limitandosi a stabilire alcune caratteristiche dei Gruppi di azione locale, chiamati a svolgere un ruolo di assoluta centralità per il perseguimento degli obiettivi della coesione territoriale, economica e sociale, nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Sie).

Per l'Organo di nomofilachia contabile, pertanto, tale ricostruzione porta a ritenere che la facoltà concessa dall'art. 4, c. 6, Tusp e il relativo richiamo ai Regolamenti europei, incidano, estendendolo, sul vincolo di attività che si impone alle pubbliche amministrazioni in materia di costituzione societaria, individuando altre finalità delle partecipazioni pubbliche, oltre a quelle espressamente indicate al c. 2 del medesimo art. 4, ritenute meritevoli e compatibili con la disciplina del Tusp, già in sede legislativa; con la conseguenza che l'onere motivazionale, seppur con modalità meno stringenti sotto questo profilo, continua a gravare sull'ente pubblico interessato all'operazione (in tal senso, si è fatto riferimento, nelle applicazioni giurisprudenziali delle sezioni regionali, ad esempio, alla prospettazione della corrispondenza tra competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività del Gal partecipato), non potendosi ritenere che

l'operazione societaria in parola sia di per sé esentata dagli ulteriori requisiti motivazionali imposti dall'art. 5 Tusp e dal conseguente controllo intestato alla Corte dei conti: a conferma di ciò, viene, peraltro, richiamata anche la disposizione transitoria di cui all'art. 26 Tusp, la quale, con riferimento alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, esclude l'applicazione dei soli vincoli finalistici e di attività dell'art. 4, ma lascia fermo l'onere di motivazione analitica e i controlli di cui al successivo art. 5 Tusp (v., sul punto, Sez. Riun. contr. n. 43/2024/Qmig del 7 giugno 2024, e giurisprudenza ivi citata; in particolare, nel senso dell'orientamento giurisprudenziale che, ancor prima della pronuncia nomofilattica in questione, ha considerato il caso dell'adesione al Gal non ascrivibile alla deroga di cui all'art. 5, c. 1, Tusp, v., *ex multis*, Sez. contr. Lombardia, 3 novembre 2022, n. 162/Par, 19 dicembre 2023, n. 295/Pasp, 19 dicembre 2023, n. 304/Pasp; Sez. contr. Piemonte, 28 novembre 2023, n. 92/Pasp; Sez. contr. Sicilia, 14 novembre 2023, n. 337/Pasp).

Ciò premesso, deve evidenziarsi, come già descritto in premessa, che la deliberazione in esame non è masi stata inviata a questa Sezione (se non a distanza di quasi tre anni) e l'acquisizione delle quote risulta essere stata eseguita in assenza del parere della Sezione regionale di controllo competente.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22), hanno trattato l'ipotesi di richiesta di parere riguardo a una società già costituita, enunciando il seguente principio: *"Nella fattispecie sottoposta all'esame delle Sezioni remittenti l'invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la stipula del negozio civilistico di costituzione) integra, come detto, una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura e i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto"* (in senso conforme anche le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21, 22 e 24).

In questo senso si è anche pronunciata questa Sezione (deliberazione n. 57/2023/SRCPIE/PASP), in una fattispecie analoga in cui era stata inviata una delibera di costituzione di società che, dall'istruttoria dell'ufficio, era risultata già costituita, sottolineando come "*La funzione attribuita alla Corte in materia di costituzione di nuova società o acquisto di partecipazioni in società già costituite si inserisce nella fase di passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, con l'intento di sottoporre a*

valutazione i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che la stessa venga attuata tramite gli strumenti del diritto privato".

Peraltro, rispetto alla circostanza che l'acquisizione delle quote in esame risulta essere stata eseguita in assenza del parere della Sezione regionale di controllo, la Sezione rileva che il comportamento del Comune costituisce violazione di una norma inderogabile che prescrive all'Amministrazione di procedere alla costituzione della società o all'acquisizione della partecipazione, anche indiretta, solo dopo il pronunciamento della Corte o alla scadenza del termine previsto per il controllo.

Come messo in rilievo dalle Sezioni Riunite, l'art. 5 TUSP attribuisce una nuova funzione di controllo alla Corte "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22). Ciò impone un vaglio preventivo da parte della Corte che deve, per legge, necessariamente precedere la stipula dell'atto negoziale e che ha ad oggetto, oltre alla verifica del parametro di "stretta necessità" della partecipazione societaria, anche un riscontro sulla sostenibilità all'efficienza, efficacia ed economicità dell'operazione.

L'ingresso nella compagine societaria prima del pronunciamento della Corte o l'acquisizione della partecipazione, anche indiretta, pure laddove eventualmente motivati da ragioni di urgenza (che, però, nel caso di specie non vengono nemmeno menzionati), di fatto sottrae l'operazione ad un giudizio obbligatorio della Corte che avrebbe potuto mettere in evidenza l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'acquisizione della partecipazione, anche nel caso, specifico, di un GAL costituito in forma societaria.

In attuazione del sopra richiamato principio di diritto, deve, quindi, dichiararsi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 18 settembre 2023 del Comune di Ivrea, pervenuta con nota dell'11 maggio 2026.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

DICHIARA

Il non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificati dall'art. 11 della Legge n. 118/2022, in merito alla deliberazione consiliare n. 71 del 18 settembre 2023 del Comune di Ivrea (TO).

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo pec, al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 luglio 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani

LAURA
ALESIANI
CORTE DEI
CONTI
07.07.2026
17:29:14
GMT+02:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

ACHEROPITA ROSARIA
MONDERA
CORTE DEI CONTI
08.07.2026 07:54:16
GMT+02:00

Depositato in Segreteria l'**8 luglio 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
08.07.2026 09:05:21
GMT+02:00